Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 356

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che i canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale 1983 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di versare il nuovo canone utilizzando il modulo di conto corrente predisposto meccanograficamente già inviato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dei trasporti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **938.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al secondo comma, le parole*: « di intesa con le regioni interessate » *sono sostituite con le altre*: « sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza »;

All'articolo 2:

sono soppresse le seguenti parole: « i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché »;

è aggiunto il seguente comma:

« Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi »;

L'articolo 3 *è sostituito con il seguente*:

« Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado »;

L'articolo 4 *è sostituito con il seguente*:

« Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984 »;

Dopo l'articolo 5 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 5-*bis*. — All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce " Interventi in favore del settore della grande viabilità " e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce " Razionalizzazione della rete distributiva ".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **939.**

Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono così stabiliti:

a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1° ottobre dello stesso anno;

b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonchè al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo semestre 1981, possono ottenere, su parere della commissione tecnica prevista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70

per cento del loro ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, con la sola eccezione di quello attinente al deposito del bilancio, e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze. Qualora tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. L'Amministrazione ha comunque facoltà di detrarre tali importi da successive erogazioni di contributi all'impresa.

Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.

Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 54 della legge stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

AVVERTENZA. — *Lo schema di domanda da redigere per ottenere gli anticipi è pubblicato nella rubrica « Disposizioni e comunicati » di questa* Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **940**.

Proroga delle gestioni commissariali per la realizzazione del piano straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **941**.

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 28 febbraio 1983.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, e al 31 dicembre 1982 con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, differito al 31 dicembre 1982, con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, è differito al 28 febbraio 1983.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscri-

zione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1982.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **942.**

Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1982, n. 86, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **943.**

Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, numero 481.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **944.**

Rettifica dell'articolo unico della legge 27 settembre 1982, n. 684, di conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante norme per la ricapitalizzazione della GEPI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo unico della legge 27 settembre 1982, numero 684, al secondo alinea, le parole: « ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500 » sono sostituite dalle seguenti: « ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 28 dicembre 1982, n. **945.**

Differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonché del termine di cui allo articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

Art. 2.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale.

Resta fermo quanto disposto con l'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **946.**

Soppressione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;
Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Lo Stato subentra in tutti i compiti istituzionali del predetto ente e provvede alla corresponsione degli assegni vitalizi e continuativi di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e loro superstiti e alla corresponsione delle pensioni spettanti al personale del lotto posto in quiescenza successivamente a tale data.

Art. 2.

E' attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità:

1) il patrimonio immobiliare con tutte le relative situazioni attive e passive, nonché tutti i rapporti processuali in corso, sono assunti in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;

2) i beni mobili, le macchine e le attrezzature sono presi in carico dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, e lasciati a disposizione del Ministero delle finanze per lo svolgimento dei compiti del cessato ente;

3) il denaro e tutte le altre disponibilità finanziarie devono essere versate al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale;

4) i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati sono presi in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, il quale provvederà a realizzare i titoli stessi ed a versare il relativo importo al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

Art. 3.

Alla estinzione delle passività esistenti alla data di soppressione dell'ente provvederà il Ministero delle finanze con i fondi messi anche a disposizione, se necessario, dal Ministero del tesoro su richiesta dello stesso Ministero delle finanze.

Nelle passività andranno anche comprese le somme da versare all'ENPAS necessarie alla erogazione delle indennità di buonuscita in relazione ai servizi o periodi riconosciuti utili nell'ordinamento del soppresso ente, ai sensi di quanto stabilito dal punto *b*) del secondo comma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui al precedente art. 2 e di tutta la relativa documentazione provvederà il presidente del cessato ente, d'intesa col Ministero delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, redigendo il relativo rendiconto finale.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i documenti e le scritture in possesso del cessato ente passeranno, per competenza, al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, che provvederà a curarne la conservazione oppure la destinazione agli uffici competenti.

La Direzione generale indicata nel precedente comma assumerà la competenza sui rapporti sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.

I fascicoli concernenti il trattamento di quiescenza concesso al personale del lotto a norma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1978, saranno trasferiti agli uffici periferici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Il trattamento di quiescenza concesso ai dipendenti del lotto cessati dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1978 resta disciplinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni e integrazioni.

La sussistenza e la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, nonché la liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato, vengono regolate con le norme previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sostituito dall'art. 30 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dallo art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, integrato dall'art. 31 della stessa legge n. 177.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di spesa fissa provvederanno ad adempiere alle formalità previste dalle norme vigenti, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 6.

Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1° gennaio 1978, il diritto al trattamento di quiescenza è regolato dal « Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale di cui al precedente comma che abbia assunto servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ritenuti utili ai fini del computo del trattamento di quiescenza tutti i servizi o periodi di servizio già riconosciuti utili nello ordinamento del cessato ente.

I servizi di cui al precedente comma saranno computati ai fini del trattamento di quiescenza su dichiarazione resa dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio in favore del personale del lotto, cessato dal servizio in data successiva al 1° gennaio 1978, sarà regolata dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 7.

Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978, verranno riliquidate dagli uffici periferici di cui all'art. 5, terzo comma, con i criteri e nelle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e successive integrazioni e modificazioni, sulla base del trattamento retributivo stabilito dagli articoli 24 e 27 della citata legge n. 312 e con le modalità di cui agli articoli 160 e 161 della medesima legge.

In sede di riliquidazione delle pensioni di cui al precedente comma tutte le somme già corrisposte ai beneficiari dei ruoli di spesa fissa, emessi dall'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », verranno conguagliate con quelle risultanti dalla applicazione delle norme indicate nel richiamato comma, previa regolarizzazione della posizione contributiva del personale indicato nel secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni spettanti al personale del lotto in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico spettante ai dipendenti statali, conformemente al primo comma dell'art. 3 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

In sede di adeguamento e riliquidazione delle pensioni relative al personale del lotto, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 e precedente a quella della

entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, gli uffici competenti provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, con i criteri stabiliti dall'art. 142, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno la durata, a pena di decadenza, di centottanta giorni.

Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale del lotto che cessa dal servizio ha facoltà di presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

In favore degli aventi causa del personale del lotto di cui ai precedenti commi, deceduto in servizio o a riposo, si applicano le disposizioni e i termini previsti dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, per le domande presentate dalla stessa data dal personale del lotto per il riscatto dei servizi indicati dall'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, il contributo è dovuto nella misura stabilita dall'art. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sulla base del trattamento economico previsto dagli articoli 24 e 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I provvedimenti di riscatto di servizi concessi a norma dell'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, ed emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato ovvero il contributo stesso sia già stato interamente versato al cessato ente, hanno integrale esecuzione secondo le norme di cui alla legge sopra indicata, fatto salvo il recupero della integrazione del contributo dovuto ai sensi del precedente comma per i provvedimenti concernenti le domande di riscatto prodotte successivamente alla data del 1° gennaio 1978.

Art. 10.

I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti da contribuzione all'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » ovvero sprovvisti di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono computati a domanda, mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione.

Il pagamento del contributo dovuto a norma dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificato dall'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è regolato dall'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

I servizi o periodi di servizio ammessi a riscatto dovranno risultare da atti della amministrazione.

I destinatari della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi titolo ad esercitare il riscatto a norma del presente articolo, devono produrre domanda entro i termini stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fatte salve le deroghe previste dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il personale del lotto è iscritto al fondo di previdenza e credito, regolato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Per il personale del lotto in servizio alla data del 1° gennaio 1978 gli uffici periferici di cui all'art. 5 del presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ad istituire la scheda personale per ciascun dipendente.

Per regolarizzare le posizioni contributive del personale indicato al precedente comma gli uffici periferici competenti versano al Fondo di previdenza e credito il contributo di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, considerando quale base contributiva indicata al successivo art. 38 del decreto stesso, così come integrato con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, i trattamenti sotto stabiliti.

Per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica si considera:

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi l'80 per cento del trattamento complessivo lordo annuo percepito al 1° gennaio 1978 per stipendio e assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) per i ricevitori del lotto l'80 per cento del trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Per il periodo successivo alla data di decorrenza economica dell'inquadramento agli stessi fini si considera l'80 per cento del trattamento economico in godimento, escluse le indennità di cui al terzo comma dell'art. 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del personale viene determinata ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dagli uffici periferici e recuperata con trattenuta sugli stipendi, previo conguaglio con le somme già trattenute per analogo titolo.

Art. 13.

Per il personale del lotto iscritto al fondo di previdenza e credito a norma del precedente art. 11 viene costituita la posizione relativa ai servizi o periodi già utili ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita nell'ordinamento del soppresso ente mediante versamento al fondo medesimo, ai sensi del secondo comma, lettera *b*), dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, delle indennità maturate alla data del 31 dicembre 1977.

I servizi o periodi di servizio cui si riferisce il trasferimento al fondo di previdenza e credito della indennità maturata nel soppresso ente fondo sono equiparati, ai fini della corresponsione della indennità di buonuscita, ai servizi resi con iscrizione al medesimo fondo di previdenza e credito.

Alla costituzione della posizione relativa ai servizi o periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo ed al versamento al fondo di previdenza e credito delle indennità maturate provvedono gli stessi uffici periferici competenti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 14.

Per il personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale sia stata erogata, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la indennità di buonuscita secondo la normativa del soppresso ente, verranno operati, a cura degli uffici periferici competenti a riliquidare la pensione secondo il disposto del precedente art. 7, gli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, necessari per la riliquidazione da parte dell'ENPAS della indennità medesima, previo conguaglio con le somme allo stesso titolo già corrisposte.

Ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, i trattamenti economici da prendere a base sono quelli indicati al precedente art. 12 per la regolarizzazione delle posizioni contributive, conseguenti alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento.

Per la riliquidazione della predetta indennità si considerano i servizi e periodi di servizio già utili nell'ordinamento del soppresso ente fondo.

Art. 15.

I procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto ovvero di riversibilità e della indennità di buonuscita, in corso di istruttoria presso il cessato ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno definiti con i criteri stabiliti dall'art. 29, commi terzo e quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dalla Direzione generale indicata al comma secondo dell'art. 5 e quindi trasmessi ai competenti uffici periferici per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 14 del presente decreto.

Tutti gli atti dei procedimenti di concessione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, compiuti dal cessato ente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano fermi ad ogni effetto ad eccezione dei provvedimenti concernenti le cessazioni dal servizio aventi data successiva al 1° gennaio 1978 soggetti ad adeguamento e riliquidazione secondo le norme riportate nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 *dicembre* 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del Commercio con l'estero;

Visto il decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976 concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visti i nuovi accordi tessili tra la C.E.E. e diversi Paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili ed abbigliamento parafati a Bruxelles tra maggio e novembre 1982;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, elencate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare 22/76 prot. n. 349200 dell'8 novembre 1976 vengano modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci elencate nell'allegato II al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è revocato a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 3.

L'importazione delle merci, elencate nell'allegato III al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta alla sorveglianza dell'autorizzazione automatica, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

L'importazione delle merci, elencate nell'allegato IV al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta alla sorveglianza della dichiarazione con fattura, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Pertanto l'annesso II alla circolare 22/76, protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976, viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI CHE VENGONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Cat. AMF	V.D.	Cod. statistico	Denominazione	Paese di origine
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	Brasile
4	60.04	da 190 a 220 da 230 a 260 410, 500, 580, 710, 790, 890	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto e simili a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	R.A. d'Egitto
10	60.02	400	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o ricoperti di materie plastiche	Filippine - Thailandia
13	60.04	480, 560, 750 850	Mutande, mutandine o slips a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Singapore
19	61.05	200, 300, 990	Fazzoletti da naso e da taschino	Polonia
21	61.01	da 290 a 320	Eskimo, giacche a vento	Sri-Lanka
	61.02	da 250 a 280	Giubbotti con o senza cappuccio e simili, per uomo, donna, ragazzi e bambini	
ex 24	60.04	470, 730	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo	Romania
50	53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana e peli fini	Uruguay
ex 72	61.01 61.02	220, 230 160, 180	Costumi da bagno, tessuti per uomo, donna, ragazzi e bambini	Hong Kong
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive	Thailandia

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI E' REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Cat. AMF	V.D.	Cod. statistico	Denominazione	Paese di origine
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong - India
2	55.09	da 030 a 990	Altri tessuti di cotone	Messico
4	60.04	da 190 a 220 da 230 a 260, 410, 500, 580, 710, 790, 890	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto e simili, a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Brasile - Jugoslavia - Sri-Lanka
5	60.05	010 da 310 a 360 da 390 a 430	Maglie, pullovers, slipover, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Sri-Lanka
7	60.05 61.02	da 220 a 250 da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse a maglia non elastica né gommata e tessute per donna, ragazza e bambini	Pakistan
17	61.01	da 340 a 370	Giacche e giacchette per uomo e ragazzo	Hong Kong
18	61.03	da 510 a 590 da 810 a 890	Altre sottovesti (biancheria da dosso) tessute per uomo e ragazzo	Singapore - Jugoslavia

Cat. AMF	V.D.	Cod. statistico	Denominazione	Paese di origine
20	62.02	120, 130, 190	Biancheria da letto	Hong Kong
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sint. in fiocco, non prep. per la vendita al minuto	Hong Kong
24	60.04	470, 730	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo	Jugoslavia - Pakistan
24	60.04	510, 530, 810, 830	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata, per donna, ragazza e bambini	Jugoslavia - Malaysia
30 A	61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte tessute per donna, ragazza e bambini	Singapore
30 B	61.04	da 910 a 980	Altre sottovesti (biancheria da dosso) tessute per donna, ragazza e bambini	Brasile - Hong Kong - India
48	53.07 53.08	da 020 a 890 210. 250	Filati di lana pettinata e di peli fini pettinati, non prep. per la vendita al minuto	Jugoslavia
68	60.04	da 020 a 080 da 100 a 140	Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)	India

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI CHE VENGONO ASSOGGETTATE ALLA SORVEGLIANZA DELL'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA

Cat. AMF	V.D.	Cod. statistico	Denominazione	Paese di origine
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone non prep. per la vendita al minuto	Hong Kong - India
2	55.09	da 030 a 990	Altri tessuti di cotone	Messico
ex 4	60.04	410, 710	Camicie e camicette a maglia non elastica né gommata, per uomo e ragazzo	Brasile - Jugoslavia - Sri-Lanka
ex 5	60.05	da 310 a 360 da 390 a 430	Maglie, pullovers, slipover, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata, per uomo, donna, ragazzi e bambini	Sri-Lanka
7	60.05 61.02	da 220 a 250 da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse a maglia non elastica né gommata, tessute, per donna, ragazza e bambini	Pakistan
20	62.02	120, 130, 190	Biancheria da letto	Hong Kong

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE MERCI CHE VENGONO ASSOGGETTATE ALLA SORVEGLIANZA DELLA DICHIARAZIONE CON FATTURA

Cat. AMF	V.D.	Cod. statistico	Denominazione	Paese di origine
ex 4	60.04	da 190 a 220 da 230 a 260 500, 580, 790, 890	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto e simili, a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazzi e bambini	Brasile - Sri-Lanka
ex 5	60.05	010	Maglioni e pullovers	Sri-Lanka
17	61.01	da 340 a 370	Giacche e giacchette, per uomo e ragazzo	Hong Kong
18	61.03	da 510 a 590 da 810 a 890	Altre sottovesti (biancheria da dosso) tessute per uomo e ragazzo	Singapore
ex 22	56.05	150, 230, 460	Filati di fibre tessili sintetiche non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong
ex 24	60.04	470, 730	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo	Pakistan
ex 24	60.04	510, 530, 810, 830	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Malaysia
30 A	61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte tessute per donna, ragazza e bambini	Singapore
30 B	61.04	da 910 a 980	Altre sottovesti (biancheria da dosso) per donna, ragazza e bambini	Brasile - Hong Kong - India
68	60.04	da 020 a 080 da 100 a 140	Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini (bébés)	India

(6420)

DECRETO 22 dicembre 1982.

Proroga al 31 dicembre 1983 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1981, concernente la proroga al 31 dicembre 1982 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente ai Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di mantenere il regime dell'autorizzazione ministeriale per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Articolo unico

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1983 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro delle finanze
FORTE

(6421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla S.p.a. La Fondiaria, con sede in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 12 agosto 1982 della S.p.a. La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare di forme assicurative con copertura del rischio di morte;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita complementare di forme assicurative con copertura del rischio di morte, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla S.p.a. La Fondiaria, con sede in Firenze:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte della moglie dell'assicurato, purché non anteriore a quella dell'assicurato stesso, ed a condizione che almeno un figlio sia sopravvivente a tale data (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1975, n. 9722).

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6441)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Istituzione dei dipartimenti periferici per l'attività omologativa, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L.;

Visto l'art. 4, secondo comma, del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982 che prevede la possibilità di istituire, su conforme parere del comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L., dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione dalla dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti delle attività omologative;

Considerata l'attività omologativa già svolta dalle strutture periferiche dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.;

Ritenuto, pertanto, di istituire trentatre dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L., con decorrenza dalla data di effettivo esercizio, da parte dell'I.S.P.E.S.L. delle funzioni stesse;

Acquisito, nelle sedute dei giorni 14 dicembre 1982 e 22 dicembre 1982, il conforme parere del comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L.;

Decretano:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, sono istituiti dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. presso le seguenti sedi periferiche dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I.:

sezioni dell'A.N.C.C. di Torino, Biella, Alessandria, Genova, Como, Venezia, Verona, Bolzano, Udine, Forlì, Livorno, Lucca, Terni, Ancona, Pescara, Catanzaro, Sassari;

sedi dell'E.N.P.I. di Milano, Brescia, Bergamo, Piacenza, Padova, Firenze, Bologna, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Taranto, Campobasso, Potenza, Palermo, Catania.

Art. 2.

La competenza territoriale di ciascun dipartimento periferico verrà definita dal comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L. secondo l'art. 7, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6444)

DECRETO 23 dicembre 1982.
Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[illegible] dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione [illegible] nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed, in particolare, l'art. 2;

Ritenuto, in relazione al numero e dislocazione degli impianti interessati e alla natura degli interventi, di autorizzare le unità sanitarie locali all'esercizio di alcune attività omologative già svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., concernenti il primo impianto di ascensori e montacarichi, e il primo impianto di installazioni e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti di messa a terra e il primo o nuovo impianto di generatori di calore;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 con il quale sono state individuate le funzioni omologative di competenza dell'I.S.P.E.S.L., già svolte dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C.;

Ritenuti, a tali fini, idonei i presidi e servizi multinazionali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, fino all'istituzione degli stessi, gli analoghi servizi delle unità sanitarie locali individuati dalle regioni;

Considerato che, nella individuazione dei dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. e nell'assegnazione del personale dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C. all'I.S.P.E.S.L. e alle unità sanitarie locali, si è tenuto conto dell'attribuzione alle unità sanitarie locali delle predette attività omologative;

Ritenuto di fissare al 1° gennaio 1983 l'inizio dello esercizio delle attività stesse;

Decretano:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1983 le unità sanitarie locali esercitano, in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L., le attività omologative previste per i seguenti impianti della normativa a fianco degli stessi indicata:

ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 2, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415);

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra (art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959 - *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959);

generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione atmosferica (art. 22 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° dicembre 1975 - *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976).

Art. 2.

L'attività di cui al comma precedente è assicurata tramite i presidi e servizi multinazionali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, fino alla loro istituzione, dai servizi, individuati dalle regioni, ove presta la propria attività il personale già dipendente dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C.

Art. 3.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982,

n. 597, le unità sanitarie locali esercitano l'attività con le modalità, le forme di attestazione e le tariffe vigenti presso i soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., in base a direttive dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'I.S.P.E.S.L.

Art. 4.

I proventi dell'attività di cui al presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(6443)

DECRETO 23 dicembre 1982.

Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Ritenuto indispensabile che siano identificate le attività omologative già svolte dai soppressi E.N.P.I e A.N.C.C. ed attribuite all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 390 del 1982;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi ed agli effetti del primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, le attività di cui all'allegata tabella, già svolte in via istituzionale dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C. o agli stessi comunque attribuite da provvedimenti dell'Autorità centrale amministrativa, sono riconosciute attività omologative di competenza dell'I.S.P.E.S.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

TABELLA

Attività omologative riguardanti:

apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti sospesi, argani per ponti sospesi, ecc.);

apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogru, argani, paranchi e relativi carrelli, derrick, montacarichi, ecc.);

idroestrattori a forza centrifuga;

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra;

apparecchi ed impianti a pressione di vapore;

apparecchi ed impianti a pressione di gas; recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti, disciolti;

apparecchiature di sicurezza e controllo per gli apparecchi a pressione di vapore o gas;

apparecchi od impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;

apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;

vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi - art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

giunti ortogonali, piastre metalliche di base e tubi saldati per ponteggi metallici - decreto ministeriale 29 settembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 23 settembre 1968);

dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici - decreto ministeriale 5 marzo 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1973);

funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo - decreto ministeriale 6 maggio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 luglio 1972).

(6442)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 1982.

Modelli uniformi, e relative modalità d'impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982 con cui sono state approvate le tariffe di trasporto obbligatorie e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione;

Visto l'art. 56 della suindicata legge 6 giugno 1974, n. 298, il quale prevede che per ogni spedizione soggetta al regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento di trasporto contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza della disciplina tariffaria;

Tenuto conto che all'art. 16 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, il suddetto documento è denominato « lettera di vettura » e che allo stesso articolo sono previste le indicazioni indispensabili che devono risultare dalla suddetta « lettera di vettura »;

Considerato che al successivo art. 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, è stabilito che le imprese di autotrasporto devono adottare per ciascun autoveicolo un giornale di bordo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, occorre stabilire modelli uniformi della lettera di vettura e del giornale di bordo e le relative modalità d'impiego;

Ritenuta l'opportunità di predisporre i suddetti modelli in modo da renderne agevole l'utilizzazione ai fini del controllo, anche in vista di procedure automatizzate;

Decreta:

Art. 1.

Lettera di vettura

Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, è obbligatoria la compilazione del documento di trasporto denominato lettera di vettura secondo un modello, del formato di cm 30,5 × 20,5, sostanzialmente conforme all'allegato I del presente decreto.

Ciascuna lettera di vettura deve essere redatta in quattro esemplari originali, firmati dal vettore, utilizzando anche modulari a ricalco.

Nel riquadro in alto a sinistra, lasciato in bianco sul modello uniforme, deve essere riportata una delle seguenti diciture, corrispondentemente a ciascuno dei quattro esemplari, secondo quanto previsto dall'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298:

1 esemplare per il mittente

2 esemplare per il destinatario e per i controlli in corso di trasporto

3 esemplare per il vettore

4 esemplare per il controllo tariffario

Le indicazioni previste alla sezione III del modello uniforme devono risultare necessariamente soltanto sugli esemplari 3 e 4 di cui al precedente comma.

Sul retro di ciascun esemplare devono essere riportate a stampa le « istruzioni » — allegato II — che costituiscono parte integrante del presente decreto, cui si rinvia — voce (30) — per la determinazione della tariffa applicabile ai casi concreti.

Art. 2.

Giornale di bordo

Per ciascun autoveicolo mediante il quale vengono eseguiti trasporti in conto terzi soggetti al regime tariffario di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese di autotrasporto devono adottare un giornale di bordo.

Su ogni giornale di bordo, costituito da un insieme di fogli ciascuno sostanzialmente conforme al modello di cui all'allegato III del presente decreto, devono essere numerati e registrati, cronologicamente e senza soluzione di continuità, tutti i viaggi eseguiti in corrispondenza di una spedizione per la quale è stata compilata la lettera di vettura di cui al precedente art. 1.

Ad ogni foglio del giornale di bordo deve corrispondere una copia staccabile, da compilarsi anche a ricalco, destinata al controllo da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Definito il « viaggio » come l'insieme degli spostamenti che si compiono con un autoveicolo in esecuzione di un'unica spedizione ivi comprese le operazioni di carico e scarico delle merci trasportate, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto di trasporto, qualora nel corso di un medesimo itinerario si eseguano spostamenti e/o operazioni di carico e scarico di merci riferibili a diversi contratti di trasporto, si devono compilare altrettanti fogli del giornale di bordo, contiguamente numerati, affinché a ciascuna lettera di vettura di cui al precedente art. 1 corrisponda un foglio, ed uno soltanto, del giornale di bordo.

Sul retro di ciascuna copia dei fogli del giornale di bordo devono essere riportate a stampa le « istruzioni » di cui all'allegato IV del presente decreto.

Art. 3.

Trasmissione della documentazione

Gli esemplari della lettera di vettura destinati al controllo e le copie staccabili del giornale di bordo, opportunamente abbinati per ciascuna spedizione, devono essere inviati a cura del vettore ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i trasporti, secondo quanto previsto all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.

Il presente decreto entra in vigore alla stessa data del 1° gennaio 1983 prevista per l'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 con cui sono approvate le tariffe obbligatorie dell'autotrasporto di merci.

In fase di prima applicazione, il termine a partire dal quale la mancata compilazione della lettera di vettura determina la possibile adozione delle sanzioni previste dall'art. 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato dal 1° gennaio 1983 al 1° febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro: CASALINUOVO

ALLEGATO I

(Carta bianca - form. cm. 20,5×30,5)

LETTERA DI VETTURA

Documento obbligatorio ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298

(1) CONTRATTO N. [ ]
SPEDIZIONE N. [ ]

Rif. Giornale di Bordo
(2) MOTRICE TARGA [ ]
VIAGGIO N. [ ]

SEZIONE I - CONTRATTO

(3) Contraenti: Nome Indirizzo

MITTENTE ...., ...

[1] IMPRESA ...., ... ISCRIZIONE ALL'ALBO N. [ ]

[2] COOPERATIVA ....; .... ISCRIZIONE ALL'ALBO N. [ ]

[3] CONSORZIO ...., ...

(4) Ausiliario: ...., ... [1] MEDIATORE [2] AGENTE

(5) Contratto: [1] NORMALE per Q.LI [ ]; [2] PARTICOLARE inviato in data [ ]

(6) Condizioni: TONN/KM [ ]; GIORNI [ ]; KM [ ]; USO ESCLUSIVO [SI] [NO]

ALTRE (specificare)............Accordo collettivo notificato il. [ ]

(7) Compilazione del presente documento: (luogo) .... data [ ]

SEZIONE II - SPEDIZIONE

(8) DENOMINAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE	(9) PARTITE N.	(10) CLASSE TARIFFARIA	(11) POSIZIONE NST	(12) PESO LORDO Q.LI	(12) PESO LORDO m³	(13) IMBALLAGGIO	(14) COLLI N.	(15) CONTRASSEGNI NUMERI
....	[ ]	[I] [II] [III]	[ ]	[ ]	[ ]	....	....	....
....	[ ]	[I] [II] [III]	[ ]	[ ]	[ ]	....	....	....
....	[ ]	[I] [II] [III]	[ ]	[ ]	[ ]	....	....	....
	[ ]	[I] [II] [III]	[ ]	[ ]	[ ]	....	....	....
Totali	....			....	....			

(16) Viaggio: [1] DIRETTO; [2] FRAZIONATO; [3] INTERMODALE; [4] TRIANGOLAZIONI; [5] RACCOLTA DISTR.; [6] RIPETITIVO;

[7] A NAVETTA (SPOLA) con percorsi nella giornata N. [ ] ciascuno di KM [ ]

(17) Carico iniziale: (luogo) .... (sigla provincia) [ ] (data) [ ]

(18) Scarico finale: (luogo) .... (sigla provincia) [ ] (data) [ ]

(19) Destinatario finale: (nome e indirizzo)............

(20) Carichi e/o scarichi intermedi in totale N. [ ]; **(21) Soste supplementari in totale ore N.** [ ]

(22) Portata utile complessiva Q.li [ ] **(23) Veicolo chiesto dal mittente** [SI] [NO]; **(24) Tara maggiorata** [SI] [NO]

(25) Istruzioni ed osservazioni del mittente ....

(26) Riserve ed osservazioni del trasportatore ....

FIRMA E TIMBRO DEL VETTORE RESPONSABILE DEL TRASPORTO

FIRMA E TIMBRO DEL MITTENTE

SEZIONE III - PREZZI E TARIFFE

(27) CLASSE TARIFFARIA PREVALENTE	(28) PESO TASSABILE Q.li	(29) DISTANZA TARIFFARIA Km	(30) TARIFFA TABELLARE APPLICABILE L./Q.le/Km	(31) MAGGIORAZIONI TARIFF. II CLASSE %	(31) MAGGIORAZIONI TARIFF. I CLASSE %	(32) RIDUZIONI TARIFF. APPLICATE %
[I] [II] [III]	[ ]	[ ]	[ ]	[5,2] [6]	[10,5] [3]	[5] [5] [7,5] [2 0] [ ]

(33) Prezzo tabellare della spedizione percepito dal trasportatore .... L. [ ]

(34) Prezzo per soste supplementari .... L. [ ]

(35) Prezzo per carichi e/o scarichi intermedi .... L. [ ]

(36) Oneri accessori: percorso a vuoto remunerato .... L. [ ]

(37) Spese particolari: (specificare)............L. [ ] ....L. [ ] = L. [ ]

(38) Totale generale L. [ ]

ALLEGATO II

ISTRUZIONI

Avvertenze generali per la corretta compilazione della lettera di vettura

a) Barrare le caselle corrispondenti al caso che interessa quando le modalità sono precodificate (caselle già contenenti cifre).

b) Riempire ogni casella con una sola cifra con l'avvertenza che le caselle eventualmente eccedenti l'ordine di grandezza del numero che si deve indicare devono essere lasciate in bianco a partire da sinistra; es. q.li 80 = | | 8 | 0 |

Le 6 caselle previste per indicazioni di date sono riservate a due a due e nell'ordine da sinistra a destra, per l'indicazione del giorno, mese e anno; es. 4 gennaio 1983 = | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |

c) Scrivere in chiaro le indicazioni richieste dove l'apposito spazio è contrassegnato da puntini.

d) Lasciare in bianco gli spazi corrispondenti a casi che non interessano.

Avvertenze particolari per singole voci contrassegnate dal numero di riferimento tra parentesi:

(1) La numerazione da adottare per individuare il contratto di trasporto deve seguire l'ordine cronologico secondo cui i contratti sono stipulati.

La numerazione riferita alla spedizione deve essere compilata soltanto nel caso in cui più di una spedizione venga effettuata in esecuzione di un medesimo contratto di trasporto in modo da consentire un'univoca individuazione della spedizione stessa in relazione al corrispondente viaggio numerato e registrato su di un foglio del giornale di bordo dell'autoveicolo con cui si esegue il trasporto.

(2) La numerazione del viaggio deve corrispondere a quella risultante dal foglio del giornale di bordo di cui alla voce precedente.

(4) Se il contratto è stato concluso con l'intervento di un ausiliario compilare e contrassegnare le modalità che interessano e stabilire gli opportuni collegamenti con la voce (32).

(5) Barrare la casella precodificata corrispondente al caso che ricorre.

(6) Nel caso di contratti particolari riempire i rispettivi ulteriori spazi relativamente alle modalità che interessano con riferimento all'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e relativa tabella *E*, stabilendo i corrispondenti collegamenti con la voce (32).

(8) - (15) Elencare in chiaro, secondo le denominazioni correnti, i tipi di merce inclusi nella spedizione e completare la/le righe con tutte le indicazioni richieste, con l'avvertenza che in caso di più di 4 tipi di merce si devono specificare le tre di peso maggiore e scrivere «collettame» nella quarta riga. Per la compilazione delle modalità (10) e (11) fare riferimento all'allegato ***B*** del decreto ministeriale 18 novembre 1982. Per le merci pericolose indicare la denominazione generalmente riconosciuta.

(16) Barrare la casella relativa al caso che ricorre; il viaggio si definisce:

diretto: un solo luogo di carico ed un solo luogo di scarico;

frazionato: più di un luogo di carico e/o di scarico, con riferimento all'art. 8 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

intermodale: secondo le definizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

triangolazioni: secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

raccolta o distribuzione: percorso a circuito con più operazioni di solo carico o di solo scarico (es. raccolta del latte, distribuzione di carburante). I quintali di cui alla voce (28) corrispondono al massimo carico trasportato e i Km di cui alla voce (29) corrispondono alla lunghezza totale del percorso;

ripetitivo: secondo le condizioni previste dall'art. 14 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 con l'avvertenza di contrassegnare la riduzione tariffaria, voce (32);

a navetta (spola): secondo quanto previsto dall'art. 56 legge 298/74. Si richiede una sola lettera di vettura per tutti i percorsi effettuati nella stessa giornata con l'avvertenza di specificare il totale dei percorsi a carico e il Kilometraggio costante della tratta. Se tale distanza è inferiore a 100 Km contrassegnare anche in questo caso la voce (32).

(20) Compilare con riferimento alla voce (16) sub «frazionato».

(21) Il numero delle ore deve essere conteggiato con riferimento alle condizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

(22) Includere la portata utile dell'eventuale rimorchio agganciato durante il trasporto.

(23) e (24) Contrassegnare con riferimento a quanto previsto rispettivamente al secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 stabilendo gli opportuni collegamenti con la voce (28).

(27) Contrassegnare la classe tariffaria della merce trasportata con l'avvertenza che in caso di tipi di merce appartenenti a classi tariffarie diverse si deve far riferimento alla classe della merce di peso prevalente.

(28) e (29) Determinare il peso tassabile e la distanza tariffaria secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 4 e 12 del decreto ministeriale 18 novembre 1982. Distanze inferiori a 10 Km si conteggiano 10 Km.

(30) Per determinare la tariffa tabellare, espressa in L./q.le/Km, applicabile ad una distanza tariffaria intermedia a quelle figuranti nella tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 novembre 1982, si deve procedere come segue:

1) Si individuano nella suddetta tabella i due valori del Kilometraggio, rispettivamente:

minore = k; maggiore = K

entro cui si colloca la distanza tariffaria = D.

2) Rispetto alla classe di peso della spedizione, si determina il valore minimo = t_1.

Chiamati:

t_1 = valore tariffario min. corrispondente al Kilometraggio K;

t_2 = valore tariffario min. corrispondente al Kilometraggio k,

la tariffa minima applicabile è data da:

$$T_1 = t_1 + \frac{(t_2 - t_1) \times (K - D)}{K - k}$$

Analogamente si calcola la tariffa massima applicabile (*) = T_2 e tra i due valori trovati si definisce **T** ($T_1 \leq T \leq T_2$), che è il valore da indicare nel modello.

(*) Nel caso dell'intervento dell'ausiliario, considerare la limitazione di cui all'art. 56 della legge n. 298/74 prevista alla voce (32) delle presenti istruzioni.

Esempio: spedizione di 90 q.li, di peso tassabile, ad una distanza tariffaria di 70 Km

$$k = 50;\ K = 100;\ D = 70$$

Posto che venga stabilita la tariffa minima: $t_1 = 21{,}95$; $t_2 = 28{,}65$, dalla formula si ha:

$$T = T_1 \text{ (tariffa applicabile)} = 21{,}95 + \frac{(28{,}65 - 21{,}95) \times (100 - 70)}{100 - 50}$$

$$= 21{,}95 + \frac{(6{,}70 \times 30)}{50} = 21{,}95 + 4{,}02 = 25{,}97$$

(31) Barrare, quando sia stata compilata la voce (4), la precodificata indicazione della percentuale di maggiorazione tariffaria per la II e I classe corrispondente al caso, ove ricorra.

(32) Barrare, ove ricorrano corrispondenti situazioni, la indicazione precodificata delle riduzioni tariffarie tenendo conto di quanto indicato alla voce (5), in riferimento a contratti particolari, alla voce (16) per i tipi di viaggio ripetitivo e navetta, e alla voce (4) per intervento dell'ausiliario.

In quest'ultimo caso barrare il primo |5| che figura sul modello.

(33) Il prezzo tabellare della spedizione si ottiene come segue:

a) si calcola la tariffa effettiva applicando al valore della L./q.le/Km determinato come alla voce (30), le percentuali che interessano e che siano state contrassegnate alle voci (31) e/o (32);

b) si moltiplica quest'ultimo valore per il peso tassabile e per la distanza tariffaria indicati rispettivamente alle voci (28) e (29).

(34) Il prezzo per le soste supplementari si calcola rispetto all'indicazione delle ore già riportate alla voce (21) tenendo conto di quanto previsto agli articoli 5 e 8 e alla tabella *A* del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

(35) Il prezzo si calcola rispetto all'indicazione già riportata alla voce (20) con i valori di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

(36) Il prezzo deriva e risulta dall'applicazione, ove ricorra il caso, dell'art. 17 del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

(37) Specificare negli appositi spazi l'eventuale o gli eventuali tipi di spesa e le corrispondenti cifre, parziali e totale, che devono essere rimborsate al vettore secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

ALLEGATO III

(Carta bianca - formato cm. 16×22)

GIORNALE DI BORDO

(art. 17 DPR 9 gennaio 1978 n. 56
art. 15 DM 18 novembre 1982)

(1) Autoveicolo: *a)* [1] AUTOCARRO [2] TRATTORE

TARGA N. | | | | | | | | | AUT.NE N. | | | | | | | | |

PORTATA UTILE oppure PESO RIMORCHIABILE Q.LI | | | | TARA Q.LI | | | |

CARROZZERIA (specificare) COD. | | |

b) [1] RIMORCHIO [2] SEMIRIMORCHIO

TARGA N. | | | | | | | | | AUT.NE N. | | | | | | | | |

PORTATA UTILE Q.LI | | | | TARA Q.LI | | | |

CARROZZERIA (specificare) .... COD. | | |

(2) Vettore : (nome e indirizzo) ....

ISCRIZIONE ALL'ALBO N. | | | | | | | | |

PORTATA COMPLESSIVA DELL'IMPRESA Q.LI | | | | | | |

(3) Viaggio : | | | | | DATA | | | | | | |

(4) Rif. lettera di vettura: CONTRATTO N. | | | | | | SPEDIZIONE N. | | | |

(5) Fasi del servizio

LUOGO DI CARICO comune	sigla prov.	LUOGO DI SCARICO comune	sigla prov.	KM
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		
....		....		

ALLEGATO IV

ISTRUZIONI

(1) Il codice della carrozzeria (cod.) è quello previsto dalle tabelle dei codici in uso per la compilazione del mod. CT/3. Si devono indicare le notizie relative al rimorchio o semirimorchio effettivamente agganciato nel viaggio.

(2) La portata utile complessiva deve essere conteggiata come somma delle portate utili dei singoli veicoli dell'impresa, fino a quando non verrà reso esecutivo il disposto di cui all'art. 41, comma secondo, della legge 298/74.

(3) La prima casella relativa alla numerazione del viaggio deve essere lasciata in bianco tranne quando ricorra una delle situazioni particolari previste al quarto comma dell'art. 2 del presente decreto, nel cui caso si deve barrare la casella con una «X», in corrispondenza di tutti i fogli compilati per il medesimo itinerario.

La data deve essere quella di inizio del viaggio.

(4) Le indicazioni del contratto e della spedizione devono, per ogni foglio, esattamente corrispondere a quelle riportate sulla lettera di vettura a cui il foglio stesso deve risultare univocamente abbinato.

(5) Nel registrare riga per riga ciascuna fase del servizio, tenere presente quanto segue:

i Km da riportare nell'ultima colonna devono essere riferiti ad ogni fase del servizio e devono quindi indicare la distanza percorsa tra due successivi luoghi di sosta: siano essi uno per il carico e uno per lo scarico oppure entrambi per il carico o entrambi per lo scarico.

L'indicazione dei Km deve quindi figurare per tutte le righe, anche se parzialmente compilate rispetto alle altre notizie.

(6407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la corresponsione delle anticipazioni alle imprese editoriali previste dalla legge 23 dicembre 1982, n. 939.

Ai fini della corresponsione delle anticipazioni previste dalla legge 23 dicembre 1982, n. 939, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa dovranno far pervenire al Servizio editoria, via Boncompagni n 15, 00100 Roma, domanda in carta bollata redatta secondo il seguente fac-simile:

Il sottoscritto quale rappresentante legale dell'impresa editrice . . . . chiede, ai sensi della legge . „ n. . „ l'anticipazione dei contributi per il 1° e 2° semestre 1981 per le seguenti testate di giornali quotidiani (o di giornali periodici o di agenzie di stampa) da essa edite relativamente alle quali ha già presentato domanda ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416:

A tal fine dichiara che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla citata legge 5 agosto 1981, n. 416, con la sola eccezione di quelli relativi al bilancio, e che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze relative all'anno 1981.

Data, .

Firma

. . . . . .

(6446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1982, registro n. 127, foglio n. 65, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attributo, unitamente al titolare dott. Alberta Azzi, alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1982, registro n. 127, foglio n. 66, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di radiologia *B* della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Pirtoli alla cattedra omonima della facoltà corrispondente dell'Università di Siena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1982, registro n. 127, foglio n. 68, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marcello Felici, alla prima cattedra di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia.

(6356)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità e avversità atmosferica nelle regioni Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Veneto e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Decreto ministeriale 1° dicembre 1982, n. 2394

Piacenza: grandinate del 4 e 5 giugno 1982 in varie località del territorio del comune di Bobbio;

Forlì: grandinate del 9 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio;

Ferrara: grandinate che hanno interessato varie località dei sottoelencati comuni, nel corso dell'anno 1982:

nei giorni 29 maggio e 13 giugno il comune di Bondeno;
nei giorni 5, 8 e 13 giugno il comune di Ferrara;
nei giorni 9 e 13 giugno i comuni di Codigoro, Lagosanto, Massafiscaglia e Iolanda di Savoia;
nei giorni 5 e 13 giugno i comuni di Masitorello e Portomaggiore;
nel giorno 5 giugno il comune di Voghiera;
nel giorno 13 giugno il comune di Ostellato;
nei giorni 13 e 27 giugno e 4 luglio il comune di S. Agostino.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Decreto ministeriale 1° dicembre 1982, n. 2395

Aosta: nubifragio con grandine del 30 e 31 luglio 1982 nel territorio dei comuni di: Donnas, Pont Saint Martin, Perloz.

REGIONE VENETO

Decreto ministeriale 1° dicembre 1982, n. 2396

Padova:

grandinate del 6 maggio 1982 in varie località del territorio del comune di Merlara;

grandinata del 10 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Arre-Agna e Bagnoli di Sopra;

grandinata dell'11 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Vò Euganeo e Rovolon;

grandinata del 13 giugno 1982 in varie località del territorio del comune di Urbana.

Rovigo: grandinata del 13 giugno 1982 nell'intero territorio dei comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo, Castel Massa e Ceneselli ed in varie località del territorio dei comuni di: Calto, Salara, Trecenta, Giacciano-Con Baruchella, Bagnolo Di Po, Gaiba, Stienta, Fiesso Umberiano e Occhiobello.

Treviso: grandinata del 10 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Mareno Di Piave e S. Lucia Di Piave.

Venezia: grandinata del 13 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Venezia, Spinea e Mira.

REGIONE PUGLIA

Decreto ministeriale 1° dicembre 1982, n. 2397

Ad integrazione del decreto ministeriale dell'8 luglio 1982 viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Puglia nel periodo da settembre 81 al maggio 1982 anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

Provincia di Foggia:

comuni di: Anzano, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Chieuti, Faeto, Lesina, Panni, Peschici, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, S. Ferdinando di Puglia, Sannicandro Garganico, Vieste, Vico del Gargano, Volturara Appula e Volturino.

Provincia di Bari:

comuni di: Conversano, Adelfia, Bitonto, Molfetta, Palo del Colle, Terlizzi, Acquaviva, Casamassima, Castellana G., Putignano, Sammichele di Bari, Alberobello, Monopoli, Noci, Polignano e Turi.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(6424)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Etrusca costruzioni », in Pisa.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Etrusca costruzioni », in Pisa, composto dai signori:

Presidente:

1) Pescini Antonio.

Membri:

2) Papini Sergio;
3) Romanini Giovanni.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(6070)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.T. Cerrutti, con sede in Muggiò (Milano) e stabilimento in Muggiò e Lissone, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei comuni di Muggiò, Lissone, Monza e Desio.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco in Carasco (Genova), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco in Carasco (Genova), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applica ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1981 al 16 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 16 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 16 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfredo Pozzi, con sede in Aversa, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour, con sede in Genova-Cornigliano, è prolungata al 27 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. Offset meridionale, con sede in Casoria (Napoli), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.A. - Costruzioni materiale elettrico ed avvolgimenti, con stabilimento in Maddaloni (Caserta), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dell'Oca e Fransci, con sede e stabilimento in Delebio (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche sessane O.M.S., con stabilimento di Piedimonte di Sessa (Caserta), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato, stabilimento di Vercelli, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Luigi Mambini eredi Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Luigi Mambini eredi Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NI.R. Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NI.R. Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. manifattura Rondo, con sede a Milano e stabilimento a Vigevano, è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. manifattura Rondo, con sede a Milano e stabilimento a Vigevano, è prolungata al 1° luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. manifattura Rondo, con sede a Milano e stabilimento a Vigevano, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampotecnica, con sede in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampotecnica, con sede in Moncalieri (Torino), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampotecnica, con sede in Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6327)

Cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », in Napoli, e nomina di un unico commissario.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 19 Lavoro, foglio n. 96, tenuto conto che dei tre commissari liquidatori il rag. Scarselli è deceduto ed il prof. Liccardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, le operazioni di liquidazione del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », in Napoli, sono affidate, dalla data del predetto decreto, ad un solo commissario liquidatore nella persona del dott. Damiano Napolitano.

(6155)

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Alere Flammam », in Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 19 Lavoro, foglio n. 79, il sig. Vincenzo Montuori, nato a Napoli il 25 febbraio 1921, è stato nominato commissario liquidatore del consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Alere Flammam », in Napoli, in sosittuzione del dott. Giorgio Tosti.

(6156)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi sociali » a r.l., in Pieve di Cento

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 il dott. Walter Marchesini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi sociali » a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 11 agosto 1982, in sostituzione del dott. Giorgio Marchi Adani, il quale non ha accettato l'incarico.

(6154)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno lungo la strada statale n. 3-bis « Tiberina »

Con decreto aziendale 1° ottobre 1982, n. 4008, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di terreno di mq 550 sito lungo la strada statale n. 3-*bis* « Tiberina » S.G.C.E. 45 e identificato al foglio 18, part. 157/A, del catasto terreni di Terni.

(6358)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Follo e Lanciano

Con decreto 25 ottobre 1982, n. 1194, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Follo (La Spezia) località Canterrata, al foglio n. 8, mappali 1126, (mq 425) e 1135 (mq 3115), di complessivi mq 3540 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 12 gennaio 1982 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 ottobre 1982, n. 1590, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del fiume Sangro in località S. Onofrio, segnato nel catasto del comune di Lanciano (Chieti) al foglio n. 69, acque esenti da estimo senza numero di mappa, di mq 27.000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Chieti, che fa parte integrante del citato decreto.

(6303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 23 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,050	1386,050	—	1386,050	1386 —	—	1385,950	1386,050	1386,050	1386,05
Dollaro canadese	1120,450	1120,450	—	1120,450	1119,90	—	1120,200	1120,450	1120,450	1120,45
Marco germanico	577 —	5 7 —	—	577 —	577,40	—	576,940	577 —	577 —	577 —
Fiorino olandese	521,500	521,500	—	521,500	522,35	—	521,400	521,500	521,500	52,50
Franco belga	29,549	29,549	—	29,549	29,452	—	29,535	29,549	29,549	29,55
Franco francese	203,700	203,700	—	203,700	203,90	—	203,700	203,700	203,700	203,70
Lira sterlina	2229,700	2229,700	—	2229,700	2232,65	—	2228,700	2229,700	2229,700	2229,70
Lira irlandese	1915,500	1915,500	—	1915,500	1916,50	—	1915 —	1915,500	1915,500	—
Corona danese	163,760	163,760	—	163,760	163,65	—	163,900	163,760	163,760	163,75
Corona norvegese	195,790	195,790	—	195,790	196,85	—	195,950	195,790	195,790	195,80
Corona svedese	188,810	188,810	—	188,810	188,85	—	188,600	188,810	188,810	188,80
Franco svizzero	686,800	686,800	—	686,800	686,45	—	686,600	686,800	686,800	686,80
Scellino austriaco	81,980	81,980	—	81,980	82,11	—	82 —	81,980	81,980	81,98
Escudo portoghese	14,900	14,900	—	14,900	15,30	—	14,900	14,900	14,900	14,90
Peseta spagnola	10,932	10,932	—	10,932	10,90	—	10,932	10,932	10,932	10,95
Yen giapponese	5,799	5,799	—	5,799	5,75	—	5,794	5,779	5,779	5,78
E.C.U.	1329,750	1329,750	—	1329,750	—	—	1329,750	1329,750	1329,750	—

Media dei titoli del 23 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	94,500
» 5,50% » » 1969-84	87,150
» 6% » » 1970-85	82,275
» 6% » » 1971-86	80,550
» 6% » » 1972-87	74,725
» 9% » » 1975-90	73,375
» 9% » » 1976-91	71,775
» 10% » » 1977-92	79,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	71,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,325
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,850
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	98,650
» » » » 1- 4-1981/84	98,275
» » » » 1- 6-1981/84	98,200
» » » » 1- 1-1982/84	98,400
» » » » 1- 3-1982/84	97,450
» » » » 1- 5-1982/84	98,075
» » » » 1- 1-1982/86	98,250
» » » » 1- 3-1982/86	98,375
» » » » 1- 5-1982/86	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,850
» » » 18% 1- 7-1983	100 —
» » » 12% 1-10-1983	94,925
» » » 12% 1- 1-1984	94,025
» » » 12% 1- 4-1984	92,075
» » » 18% 1- 4-1984	99,250
» » » 12% 1-10-1984	89,475
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386 —
Dollaro canadese	1120,325
Marco germanico	576,970
Fiorino olandese	521,450
Franco belga	29,542
Franco francese	203,700
Lira sterlina	2229,200
Lira irlandese	1915,250
Corona danese	163,830
Corona norvegese	195,870
Corona svedese	188,705
Franco svizzero	686,700
Scellino austriaco	81,990
Escudo portoghese	14,900
Peseta spagnola	10,932
Yen giapponese	5,796
E.C.U.	1329,750

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Albinia e Rimini

Con decreto interministeriale 24 novembre 1982, n. 118, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex 116° deposito munizioni A.M. costituito da un insieme di terreni riportati in catasto del comune di Orbetello località « Pianetto di Albinia », al foglio di mappa n. 33: particelle 39, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, al foglio di mappa n. 34: particella 31, al foglio di mappa n. 41, particelle 6, 22: al foglio di mappa n. 42: particelle 23, 24, 25; per una superficie totale di Ha 85.72.00, nonché dalla relativa strada di accesso riportata in catasto del comune predetto al foglio di mappa n. 27: particella 75; foglio di mappa 32: particelle 58, 66; foglio di mappa 41: particelle 15, 17, 19; foglio di mappa n. 33: particelle 63, 64; della superficie totale di Ha 3.63.40.

Con decreto interministeriale 24 novembre 1982, n. 119, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni ubicati nel comune di Rimini, riportati in catasto al foglio n. 121, mappale 56 e 69, della superficie totale di Ha 0.68.19.

(6238)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. « Toscana scavi di Gigli Luigi e Ogliotti Claudio », in Castelnuovo di Garfagnana.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.621.344 dovuto dalla S.n.c. « Toscana scavi di Gigli Luigi e Ogliotti Claudio » in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Lucca è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6029)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Gorini Sabatino, in Fabbrica di Peccioli

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.439.000 dovuto dalla ditta Gorini Sabatino per l'anno 1980, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6241)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Spedimpex, in Casoria

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.513.270 dovuto dalla S.r.l. Spedimpex, in Casoria (Napoli) è stato ripartito, ai sensi dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6151)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Cepalin » concessa all'impresa Scam S.r.l., in Modena, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Urania » concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Pomoram » concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Adesan » concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6160)

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Bendazol » dell'impresa Visplant - Bologna S.r.l., in S. Marino di Bentivoglio.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Bendazol » concessa all'impresa Visplant - Bologna S.r.l., in S. Marino di Bentivoglio (Bologna) con decreto ministeriale 17 giugno 1980, n. 3716.

(6274)

REGIONE TOSCANA

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Vallicelle »

Si comunica che la Sorgenti Vallicelle S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in via Campagna la Rotta n. 86, Pontedera (Pisa), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale dell'11 ottobre 1982, n. 10655, esecutiva a termini di legge, a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vallicelle », già autorizzata alla vendita per uso di bevanda con provvedimento ministeriale 20 marzo 1969, n. 1018, ed altri, per i recipienti da litri 1 e litri 2 nonché il contenuto minimo in volume del recipiente riportato sulle etichette medesime ed a contrassegnare con uno stampato accessorio i recipienti della capacità di mezzo litro, un litro e due litri. Le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopracitata ed i recipienti dell'acqua minerale « Vallicelle » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(6185)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Malè

Con deliberazione 8 ottobre 1982, n. 11108, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 395 comune catastale di Malè, dal demanio al patrimonio indisponibile provinciale.

(6081)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a trenta posti di operaia qualificata con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria »

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria » dipendenti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero per il numero dei posti e delle sedi indicati nel successivo art. 1;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che i posti messi a concorso si sono resi disponibili entro il 31 dicembre 1979 e pertanto trova applicazione l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 26 aprile 1982, n. 215;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trenta posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Voghera e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano, ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorso in provvedimenti di destituzione dal servizio di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*); del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per le aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non confermi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o dal notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendono far valere i titoli per l'elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accer- [illegible] ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della repubblica competente;

6) certificato medico rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana o dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione

o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Le vigilatrici, assunte ai sensi del precedente art. 11 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e legge 26 aprile 1982, n. 215, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1982
Registro n. 57 *Giustizia, foglio n.* 17

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . nata a . . (provincia di . . . . . .) il . . (giorno, mese ed anno, domiciliata in . . . (c.a.p. . .) provincia di . . via . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Voghera.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. utili ai fini della graduatoria) . . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per le aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6385)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale, ruolo tecnico-professionale.

L'Istituto nazionale di ottica, largo Enrico Fermi n. 6 Arcetri 50125 - Firenze, bandisce il concorso, per titoli ed esame, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale con mansioni di attività di ricerca nel campo dell'ottica metrologica.

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;

2) diploma di laurea in scienze fisiche, congiunto a documentata esperienza nel campo dell'ottica, non inferiore ad un anno e ad una anzianità di laurea non inferiore a 2 anni.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

(6399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - biblioteca istituto di scienze statistiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - dipartimento scienze storiche del mondo antico - via Galvani n. 1 (angolo via S. Maria) III piano - Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di medicina legale e delle assicurazioni - via Roma n. 55 - Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto chimica organica - via Risorgimento, 35 - Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa - Istituto di scienza delle costruzioni, via Diotisalvi, 2 - Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

(6338)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania (integrazione).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337, pag. 8885, si svolgeranno alle ore 8,30 dei giorni 7 e 8 gennaio 1983 presso la facoltà di giurisprudenza - istituto di diritto romano (villa Cerami), via Gallo, 24 - Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337, pag. 8885, si svolgeranno alle ore 9 dei giorni 18 e 19 gennaio 1983 presso la facoltà di scienze politiche, via Reclusorio del Lume, 44 - Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337, pag. 8885, si svolgeranno alle ore 9 dei giorni 14 e 15 gennaio 1983 presso la facoltà di scienze politiche, via Reclusorio del Lume, 44 - Catania.

(6260)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di sistemi, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 10;

seconda prova: 27 gennaio 1983, dopo la prima prova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di meccanica, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 giugno 1983, ore 10,30;

seconda prova: 30 giugno 1983, dopo la prima prova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di meccanica, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 11;

seconda prova: 19 febbraio 1983, ore 8,30.

(6369)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di anatomia ed istologia degli animali domestici, viale delle Piagge, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di tecnologia meccanica, facoltà di ingegneria, via Bonanno Pisano n. 25/B, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, sezione di parassitologia, dipartimento di patologia animale, profilassi ed igiene degli alimenti, viale delle Piagge, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

(6370)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di fisica, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 12;

seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 12.

(6343)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale e stato indetto il concorso per esami a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1982, di aumento da quattro a cinque dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1982, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1982, di sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 14 ottobre 1981 e 18 maggio 1982:

1) Morisco Maria Luisa	punti	23,20
2) Pensa Stefano	»	22,50
3) Marata Giuseppe	»	22,20
4) Galasso Luigi	»	22,15
5) Montali Maura	»	22,10
6) Magrelli Massimo	»	22,05
7) Cassalia Maria Grazia	»	21,80
8) Tonti Paola	»	20,80
9) De Biase Luisa	»	20,60
10) Badiali Maria	»	20,40
11) Di Lorenzo Margherita	»	20,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Morisco Maria Luisa;
2) Pensa Stefano;
3) Marata Giuseppe;
4) Galasso Luigi;
5) Montali Maura.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1) Magrelli Massimo;
2) Cassalia Maria Grazia;
3) Tonti Paola;

4) De Biase Luisa;
5) Badiali Maria;
6) Di Lorenzo Margherita.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 327

(6449)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Marsala.

(787/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6, IN THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di geriatria;
un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. di Thiene (Vicenza).

(785/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 354 del 27 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Genova: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente.

Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio speciale di fisiochinesiterapia e riabilitazione.

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione provveditorato, ad un posto di capo ripartizione ragioneria e ad un posto di capo ripartizione personale.

Centrale del latte di Monza: Concorso pubblico, per titoli integrato da colloquio, ad un posto di direttore dell'azienda.

Amministrazione istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII » ed opere pubbliche, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere generico e ad un posto di infermiere professionale.

Regione Lombardia - Associazione dei comuni per i servizi di zona - Unità socio sanitaria locale n. 53, *in Crema*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-ostetrica, quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-terapista della riabilitazione fisioterapista, cinquanta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-infermiere/a professionale, un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore-vigile sanitario ed un posto di collaboratore amministrativo.

Ospedali riuniti « S. Marta e Villermosa », in Catania: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Istituto neurologico « C. Besta », in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio tecnico (cuoco).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823560)